

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o a specifici contratti, o ad autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora dopo la data in cui è stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, gli investimenti, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà effettuata l'ultima notifica con la quale le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5), salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli